



**Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
GAETA**

FAX N° 3553 DEL 17.12.2007

TEL.+39(0)0771/460100-460088-462970 e-mail: gaeta@guardiacostiera.it
FAX+39(0)0771/464724

A (TO) **MINISTERO DEI TRASPORTI – DIR. GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA INTERNA – DEM 3 06-53024307**
AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA/FIUMICINO/GAETA 0766-366243
AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA/FIUMICINO/GAETA
SOC. RIMORCHIATORI NAPOLETANI - NAPOLI 081-5512047
SOC. RIMORCHIATORI NAPOLETANI - GAETA
ASSORIMORCHIATORI – 0648906524
CONFITARMA – 0669783730
FEDERAGENTI – 06/51530536
FEDERIMORCHIATORI - 06/69380715
FEDARLINEA – 065809412
AGENZIA MARITTIMA "CAP. F. IANNACCONE"
AGENZIA MARITTIMA "EUROPA"
AGENZIA MARITTIMA "ITALNOLI"
AGENZIA MARITTIMA "LELLIMAR"
AGENZIA MARITTIMA "SPEDIMAR"

DA (FROM) **CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA - SEZIONE TECNICA/DIFESA E SICUREZZA PORTUALE**

**OGGETTO: GAETA – REVISIONE TARIFFARIA SERVIZIO DI RIMORCHIO BIENNIO 2008-2009 –
TRASMISSIONE ORDINANZA.-**

TESTO (TEXT):

**PER OPPORTUNA CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA SI TRASMETTE,
IN ALLEGATO, COPIA DELL'ORDINANZA 187/07 IN DATA 17.12.2007 DI QUESTA CAPITANERIA DI
PORTO CON PREGHIERA DI DARNE MASSIMA DIFFUSIONE.-**

PDC: SEZIONE TECNICA: 0771/460100- 460088

V° Si autorizza la trasmissione via fax
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vincenzo LEONE

PAGE....1.... OF8..... PAGES
TOTAL PAGES INCLUDING THIS COVER8.....

Tariffe per il servizio di rimorchio – Biennio 2008-2009



MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GAETA

ORDINANZA N° 187/07 del 17.12.2007

Il C.F. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta,

- VISTO:** l'atto di concessione novennale n. 108 Rep. n. 36 in data 12.02.2003, rilasciato alla Soc. "Rimorchiatori Napoletani" s.r.l., con sede a Napoli in via A. Depretis n. 114, per esercitare servizio di rimorchio nel Porto di Gaeta e sue adiacenze;
- VISTO:** il vigente "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel Porto di Gaeta", reso esecutivo con Ordinanza n. 10/69 in data 21.10.1969 e n. 30/80 in data 28.06.1980 della Capitaneria di Porto di Gaeta;
- VISTA:** la Circolare prot. DEM3/1589 in data 17.06.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 bis della Legge n°84/94;
- VISTA:** la documentata istanza di avvio dell'istruttoria di adeguamento tariffario presentata dalla Soc. "Rimorchiatori Napoletani" s.r.l., con nota prot. 439 in data 24.10.2007, intesa ad ottenere la verifica biennale tariffaria, come prescritto dalla suddetta circolare n°DEM3/1589;
- VISTA:** la Circolare prot. DEM3/0759 in data 01.03.2005 e la Circolare prot. DEM3/0822 in data 09.03.2005 con la quale il Ministero Infrastrutture e Trasporti, in relazione ai criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale, ha indicato i numeri indice da utilizzare;
- ESAMINATI:** lo sviluppo della formula tariffaria elaborata dalla Società concessionaria seguendo i criteri indicati nella Circolare n° DEM3/1589 e la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza conformemente a quanto previsto dalla suddetta Circolare;
- VISTO:** il proprio foglio n° 19000/Tecnica in data 08.11.2007 con il quale sono state interpellate le Associazioni Nazionali di Categoria di cui all'art. 101 Cod. Nav. ;
- VISTI:** gli esiti della riunione tenutasi in data 29.11.2007 presso il Ministero dei Trasporti, nell'ambito della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutte le associazioni di categoria ad eccezione dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, non presente all'incontro;
- RITENUTO:** di dover procedere all'emanazione delle tariffe decorsi i 30 (trenta) giorni dall'invio alle Associazioni Nazionali di Categoria della richiesta di parere;
- VISTE:** le Ordinanze n° 10/06 in data 14.02.2006 e n° 12/06 in data 17.02.2006 concernenti le tariffe del servizio di rimorchio nel porto di Gaeta;
- VISTI:** l'art. 101 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Che in osservanza alla Legge n°84/94, alla normativa che regola la materia, nonché al generale principio secondo il quale spetta all'Autorità Marittima ogni apprezzamento tecnico discrezionale nell'opportunità di procedere all'adeguamento delle tariffe portuali, di ritenere gli atti sopraelencati tutti facenti parte dell'iter istruttorio previsto dalla vigente normativa ognuno in sé e nel loro insieme completi ed idonei a porre l'Autorità Marittima nelle condizioni di emanare il nuovo provvedimento tariffario

DETERMINA

Un aumento del 2,83% (+ due virgola ottantatre per cento) da calcolarsi sulle tariffe in vigore.

Il fatturato (fv) dell'anno 2006, da tenere in conto per il prossimo adeguamento tariffario è pari a euro 1.328.022,00.

ORDINA**Art. 1**

Sono approvate e rese esecutive, a partire dalle ore 00.01 del giorno 01.01.2008, le "Tariffe per il servizio di rimorchio nel Porto di Gaeta" allegate come parte integrante alla presente Ordinanza.

Art. 2


Dalla stessa data sono abrogate le Ordinanze n° 10/06 in data 14.02.2006 e n° 12/06 in data 17.02.2006 richiamate in premessa.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1173 e/o 1174 del Codice della Navigazione.

Gaeta, li 17/12/2007

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vincenzo LEONE**



Tariffe per il servizio di rimorchio – Biennio 2008-2009



**MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
G A E T A**

Allegato all'ORDINANZA N° 187 /07 del 17/12/2007

Articolo 1

Le tariffe di cui al presente articolo si intendono riferite per ogni rimorchiatore impiegato in ciascuna operazione per la durata di circa 1 (una) ora, restando precisato che la durata della prestazione va computata dal momento in cui il rimorchiatore, chiamato dalla nave, prende il cavo di rimorchio o inizia a spingere e da quando riceve ordine di manovra dalla nave, fino al momento in cui molla il cavo e cessa di spingere o comunque riceve dalla nave l'ordine di cessazione del servizio.

**TARIFFA BASE
(Stazza lorda della Nave espressa in G.T.)**

da G.T.	a G.T.	EURO
0	1000	182,63
1001	1600	227,54
1601	2500	338,02
2501	4500	621,56
4501	6500	742,14
6501	9000	922,26
9001	11000	1223,46
11001	15000	1408,11
15001	18000	1630,10
18001	21000	1748,16
21001	25000	1900,52
25001	30000	2020,59
30001	40000	2104,85
40001	50000	2184,06
50001	60000	2239,05
60001	oltre	19,52 per ogni 1000 tonnellate di stazza lorda (G.T.) in più o frazione

La stazza lorda internazionale (GT) della nave, per l'applicazione della relativa tariffa, sarà desunta:

- a) per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dallo stesso certificato;



Tariffe per il servizio di rimorchio - Biennio 2008-2009

- b) per le navi non munite di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula che il Registro Italiano Navale ha allo scopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = KI \times V$$

dove $V = 2,832 \times$ volume lordo totale in tonn.

dove $KI = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V$

Qualora non fosse possibile applicare tale formula, per la mancanza dei dati in essa contenuti, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO che, sia pure in maniera più approssimativa della precedente, consente il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi sprovviste di Certificato di Stazza internazionale:

$$GT = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H$

L = lunghezza in metri risultante dal Certificato di Bordo Libero;

B = larghezza massima fuori ossatura pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave (anche dal Capacity Plan);

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

"VE"	"a"
Fino a 400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
250.000 ed oltre	0,28

Per la commisurazione delle tariffe dei servizi di rimorchio per **NAVI TRAGHETTO**, il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera b) suddetta, va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI

(Passenger RO/RO Cargo Ferries)

0,69



*Tariffe per il servizio di rimorchio – Biennio 2008-2009***TRAGHETTI MERCI**

(RO/RO Cargo – General Cargo
RO/RO Cargo – Containers Ship
RO/RO Cargo Ferries
RO/RO Cargo Vehicles Carriers)

0,85

In via del tutto provvisoria e per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula IMO) è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato "VAL", di cui alla tabella "A" allegata alla presente, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula IMO (per le navi traghetto corretti con i predetti coefficienti) con quelli risultanti dal sistema "VAL" e commisurare la tariffa del servizio al valore fra i due che risulti più elevato.

I Comandanti delle navi non provviste del Certificato di Stazzatura Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, hanno l'obbligo, direttamente o tramite i Raccomandatori marittimi, di dichiarare e documentare, all'arrivo nel Porto di Gaeta, i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza, al fine di poterli comunicare alla società "Rimorchiatori Napoletani" s.r.l. concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Gaeta, per la relativa fatturazione.

Articolo 2

Il servizio di rimorchio nel Porto di Gaeta comprende la rada di Gaeta delimitata dalla congiungente Punta Stendardo – Torre Scauri.

Articolo 3

L'uso dei rimorchiatori da parte delle navi è facoltativo salvo nei seguenti casi, per i quali l'ausilio dei rimorchiatori è temporaneamente obbligatorio:

- a) le navi petroliere e quelle con carichi infiammabili e pericolosi di stazza lorda uguale o superiore alle 1600 tonnellate (ausilio di almeno uno/1 rimorchiatore durante la manovra di arrivo – partenza e movimento nell'interno della rada);
- b) le navi previste dal comma precedente, anche quelle di stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate hanno l'obbligo di richiedere dalle ore 15.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, per la durata delle operazioni di carico e scarico e comunque per tutto il tempo in cui la nave sosta all'ormeggio, l'assistenza preventiva di un rimorchiatore per il servizio di sicurezza e per l'allontanamento rapido dalla zona di sosta in caso di incendio o altro pericolo grave;

Sono esenti dal presente obbligo le navi fino a 2000 tonnellate di stazza lorda che caricano o scaricano liquidi della categoria "C" di cui al D.M. 31/07/1934.

Articolo 4

Qualora un rimorchiatore venga impiegato oltre l'ora prevista nel precedente articolo 1 per motivi non imputabili al rimorchiatore stesso, sarà dovuto, per ogni ora successiva o frazione un compenso pari al **30%** della tariffa base.



*Tariffe per il servizio di rimorchio – Biennio 2008-2009***Articolo 5**

Per i servizi resi a navi con motrici inattive, la tariffa base di cui al precedente articolo 1 sarà maggiorata del **30%**.

Articolo 6

Qualora il rimorchiatore impegni nella prestazione il proprio cavo da rimorchio, la tariffa relativa alla prestazione medesima sarà maggiorata del **20%**.

Articolo 7

Per le attese sottobordo oltre l'orario stabilito, la dipendenza ai ritardi dovuti alla nave, per il servizio di assistenza reso quando prescritto alle navi che caricano o scaricano merci infiammabili o pericolose per tutta la durata delle operazioni è dovuto un compenso orario di **euro 190,20** (le frazioni di cui sopra verranno calcolate in centesimi).

Articolo 8

Per il rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non impiegato, verrà corrisposta la tariffa prevista all'articolo 1 ridotta del **40%**.

Articolo 9

Il compenso per assistenza per giri di bussola e calibrazione radiogoniometriche viene stabilito, per la prima ora, uguale alla tariffa base; per ogni ora o frazione di essa successiva, una riduzione del **50%**.

Articolo 10

L'orario normale di servizio inizia alle ore 07.00 e termina alle ore 15.00.

Articolo 11

Per le prestazioni fuori orario feriale ed in orario normale delle giornate festive le precedenti voci di tariffa saranno aumentate del **50%**

Per le prestazioni effettuate in fuori orario festivo e cioè dalle ore 00.01 alle ore 07.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.59 le precedenti voci di tariffa saranno aumentate del **100%**.

Per le prestazioni effettuate dalle ore 07.00 alle ore 15.00 nelle giornate di sabato non festivo, le precedenti voci tariffarie saranno aumentate del **40%**.

Si precisa che per le prestazioni iniziate prima delle ore 07.00 e protratte oltre tale orario, va corrisposto il compenso previsto per l'ora di inizio della prestazione.

Articolo 12

Gli importi delle tariffe base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nella misura e con le modalità stabilite in appositi accordi, che potranno essere stipulati tra le Associazioni armatoriali e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori) purché tali deroghe rispondano ai criteri compatibili con la normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza.



*Tariffe per il servizio di rimorchio -- Biennio 2008-2009***Articolo 13**

Per le navi militari nazionali si effettua la riduzione del **20%** sulle voci di tariffa.

Articolo 14

Per le prestazioni non contemplate dalle voci di cui sopra, i compensi saranno concordati tra le parti. In caso di mancato accordo potrà essere richiesto preventivamente l'intervento della Capitaneria di Porto.

Articolo 15

Le fatture per i servizi previsti dalle presenti tariffe, corredate dal Buono di Rimorchio firmato dal Comandante della nave, oppure da altro rappresentante dell'armatore, con indicazione dei servizi prestati, verranno sottoposte al visto di conformità dell'Autorità Marittima, nel caso in cui una delle parti interessate lo richieda.

Articolo 16

Restano salvi ed impregiudicabili i diritti derivati al concessionario del servizio di rimorchio dagli artt. 70, 106 e 491 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 17

Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere, entro 45 (quarantacinque) giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali.

Dopo tali termini la Società concessionaria applicherà sull'importo delle fatture una indennità di mora commisurata, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emissione della fattura, aumentato di 2 (due) punti.

